

(N. 643)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 9 luglio 1954 (V. Stampato N. 121)*

**d'iniziativa dei Deputati BADALONI Maria e BUZZI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 LUGLIO 1954

**Soppressione dei ruoli speciali transitori degli insegnanti  
delle scuole elementari**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Gli speciali ruoli transitori degli insegnanti delle scuole elementari, istituiti in ogni provincia con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, sono soppressi a decorrere dal 1° ottobre 1954.

#### Art. 2.

Gli insegnanti già facenti parte del ruolo speciale transitorio sono iscritti dalla stessa data nel ruolo organico con una anzianità utile, agli effetti dell'inquadramento, e della successiva progressione di carriera corrispondente a tutto il periodo di servizio già prestato nel ruolo speciale transitorio.

Il maestro di ruolo speciale transitorio assunto nel ruolo organico conserva a titolo

di assegno personale utile a pensione, da riasorbire nei successivi aumenti di stipendio nel grado e perpromozioni, l'eccedenza eventuale dell'importo dello stipendio base goduto nel ruolo speciale transitorio sull'importo dello stipendio iniziale in vigore per il grado conseguito nel ruolo organico.

#### Art. 3.

Gli insegnanti inclusi nelle rispettive graduatorie provinciali in attesa di essere assunti nel ruolo speciale transitorio, ai sensi e nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 13, introdotto con la legge di ratifica 24 dicembre 1951, n. 1634, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, sono nominati straordinari nel ruolo organico con stipendio iniziale del grado XII, limitatamente ai posti che si renderanno disponibili ogni anno dopo l'applicazione del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, e della legge 9 maggio 1950, n. 281, e successive modificazioni.

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 4.

L'assegnazione della sede viene fatta subito dopo la pubblicazione dei trasferimenti per l'anno scolastico 1954-55 e l'attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ratificato, con modificazioni, con la legge 26 giugno 1951, n. 550

## Art. 5.

Per la maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI**